



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **657**

Prot. n. S110/lv

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disciplina transitoria in materia di assunzioni di personale nelle comunità.

Il giorno **26 Marzo 2010** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

Il combinato disposto dell'art. 8 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3 e dell'art. 25 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, pone ai Comprensori il divieto di effettuare nuove assunzioni facendo comunque salva la possibilità di derogarvi acquisendo specifica autorizzazione da parte della Giunta provinciale. In base alle norme transitorie contenute nell'art. 13, comma 1, del regolamento d'esecuzione della L.P. 3 aprile 1997 n. 7, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg del 26 marzo 1998, detta autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente del Servizio Autonomie locali.

Per il rilascio delle autorizzazioni vengono applicate ai comprensori le norme previste per i comuni in materia di finanza locale, in particolare dalla legge finanziaria provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e ss.mm.

In base a dette disposizioni infatti, e come stabilito dai protocolli d'intesa in materia di finanza locale i comuni e gli altri enti locali concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale applicando fra l'altro le misure per il contenimento della dotazione e della spesa del personale, consistenti nella limitazione della possibilità di assumere personale, a tempo determinato e indeterminato, ai soli casi ammessi dalle deroghe generali accordate d'intesa dalla Giunta provinciale e dal Consiglio delle Autonomie locali. Tali vincoli sono quindi osservati per il rilascio delle autorizzazioni alle assunzioni nei comprensori.

Le norme sulle autorizzazioni nei comprensori, concepite come regime transitorio, destinato a trovare applicazione *“fino alla definizione e relativa attuazione del nuovo ordinamento delle comunità comprensoriali”* (art. 8 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3), risulteranno inefficaci *“alla data di trasferimento delle funzioni [alle comunità] ai sensi dell'articolo 8, comma 13”* della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ossia dalla soppressione dei comprensori.

Questa condizione si è verificata per le comunità di Primiero e delle Giudicarie con il trasferimento di funzioni disposto con i decreti del Presidente della Giunta provinciale nn. 202 e 203 del 22 dicembre 2009.

Il diverso stadio di evoluzione della vicenda costitutiva delle comunità, non può tuttavia determinare una situazione di disomogeneità di regime giuridico tra enti che operano sul territorio a livello sovracomunale, considerato anche che le esigenze sottese alle disposizioni concernenti il personale dei comprensori si presentano in modo analogo anche in relazione alle comunità.

Per le comunità inoltre, l'art. 14, comma 7, della legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3, rinvia in materia di personale, alle disposizioni regionali sull'ordinamento dei comuni.

La legge di riforma istituzionale ha previsto che le comunità approvino, fra gli atti fondamentali preliminari alla adozione del decreto di trasferimento delle funzioni, una dotazione organica che stabilisca il fabbisogno di personale occorrente per lo svolgimento delle funzioni già in carico ai comprensori e per le eventuali ulteriori funzioni che verranno conferite, definendo anche la articolazione della struttura organizzativa e la distribuzione delle risorse umane. Nei protocolli siglati con le organizzazioni sindacali in data 7 giugno 2006 e 16 giugno 2009 la Provincia ed il consorzio dei comuni hanno definito gli strumenti di informazione e concertazione sulle problematiche organizzative, del trasferimento del personale e della definizione del fabbisogno delle comunità.

Dal momento che permane, anche a carico dei nuovi soggetti istituzionali (comunità), la necessità di concorrere al rispetto degli obiettivi della finanza provinciale, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 477 del 5 marzo 2010

adottata d'intesa col Consiglio delle Autonomie locali , ha stabilito che in via transitoria fino alla individuazione delle condizioni di partecipazione delle comunità al sistema di controllo della spesa per il personale, da stabilirsi d'intesa, trovino applicazione anche alle comunità i vincoli alle assunzioni previsti per i comuni dalla legge finanziaria provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e ss.mm..

In via transitoria e fino a diversa disciplina introdotta con intesa le disposizioni in materia di vincoli alle assunzioni di personale previste per i comuni dalla legge finanziaria provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e ss.mm. trovano applicazione alle comunità di Alta Valsugana e Bernstol e della Vallagarina.

Più esattamente, fino al raggiungimento dell'intesa, le comunità il cui ambito territoriale coincida interamente con quello del comprensorio, nonché le comunità di Alta Valsugana e Bernstol e della Vallagarina, per le quali sia stato adottato il decreto di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 41 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, potranno effettuare assunzioni, applicando i vincoli della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e ss.mm. e relative deroghe avendo a riferimento la dotazione organica effettiva di personale trasferito dal comprensorio all'atto del passaggio delle funzioni.

Resta comunque consentito a dette comunità effettuare assunzioni negli ulteriori casi di deroga previsti espressamente dai punti 11 e 12 della deliberazione n. 477 del 5 marzo 2010.

Considerato l'iter previsto dalla legge di riforma istituzionale per la soppressione del comprensorio Valle dell'Adige si propone che le comunità costituite sul territorio del medesimo comprensorio, per le quali non vi è corrispondenza territoriale con il comprensorio di originaria appartenenza, non possano procedere ad assunzioni fino alla adozione del piano di riparto previsto dall'art. 42, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 per il trasferimento del personale del comprensorio di origine, piano che verrà adottato successivamente alla approvazione dei decreti di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 e tutte le predette comunità.

Si propone inoltre che la comunità costituita nel territorio dell'Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, non possa procedere ad assunzioni fino al decreto di trasferimento delle funzioni alla medesima comunità ai sensi del citato articolo 8. Per tali comunità verranno adottate specifiche direttive.

Restano fermi i casi di deroga generale, ivi inclusi gli ulteriori previsti espressamente per le comunità dai punti 11 e 12 della deliberazione n. 477 del 5 marzo 2010.

La adozione della dotazione organica da parte delle comunità non pregiudica eventuali interventi sulle attuali dotazioni di personale dei comprensori di origine (nei termini previsti dai contratti collettivi e dalla normativa di riferimento) che risultino non incompatibili con le dotazioni approvate dalle comunità.

Per consentire l'esercizio delle competenze in materia urbanistica direttamente attribuite alle comunità di cui agli artt. 21 e ss. della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, si propone inoltre di consentire a tutte le comunità che abbiano adottato la rispettiva dotazione organica, in deroga ai vincoli della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e ss.mm., di assumere personale destinato alla elaborazione del piano territoriale di comunità, prioritariamente mediante mobilità dagli altri enti del comparto Autonomie locali. In caso di richiesta di mobilità di personale dalla Provincia Autonoma di Trento, quest'ultima disporrà il passaggio nei ruoli della comunità, ovvero il comando o la messa a disposizione, previo avviso di mobilità interno.

Le comunità potranno inoltre istituire nella rispettiva dotazione organica la figura di vicesegretario a tempo indeterminato, previa approvazione di uno schema di convenzione da sottoscrivere con i comuni del territorio che vorranno aderirvi, ove si preveda l'obbligo da parte della segreteria della comunità di assicurare la temporanea reggenza o supplenza delle sedi segretarili dei comuni convenzionati in caso di assenza o vacanza breve (per periodo complessivamente non superiore a tre mesi) e di non più di due sedi contemporaneamente, garantendo comunque l'esercizio continuativo della funzione vicaria del vicesegretario sulla sede della comunità stessa. Lo schema di convenzione dovrà prevedere che la spesa da parte dei comuni che fruiscono della copertura temporanea della sede sia quantificata a costo orario. Dal momento dell'assunzione del vicesegretario sulla comunità, la copertura a 'scavalco' delle sedi comunali vacanti sarà ammessa solo nella misura non assicurata dalla convenzione.

Al fine di assicurare la continuità del servizio di segreteria nelle comunità attualmente coperte con reggenza, si prevede di prolungare di un anno (quindi fino al 23.10.2011) il periodo transitorio stabilito dall'allegato A della deliberazione n. 2559 del 23 ottobre 2009, durante il quale è consentito alle comunità di chiedere che la rispettiva sede vacante sia temporaneamente coperta con incarico di reggenza secondo le disposizioni dell'ordinamento regionale e provinciale.

Si dà atto infine che il protocollo di intesa sottoscritto tra Provincia, Consorzio dei comuni e organizzazioni sindacali in data 16 giugno 2009 prevede che le problematiche di interesse generale relative all'applicazione della legge di riforma istituzionale con riferimento al personale siano oggetto di un tavolo permanente di concertazione.

Nel rispetto di tali previsioni in data 11 marzo 2010 lo schema del presente provvedimento è stato esaminato nell'ambito del tavolo predetto, nel corso del quale si è raggiunta un'intesa con le varie Parti presenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- visti l'art. 8 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e l'art. 25 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
- visto l'art. 11 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- visto l'art. 16 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- viste le proprie deliberazioni n. 2559 del 23 ottobre 2009 e n. 138 del 29 gennaio 2010;
- vista la deliberazione n. 477 del 5 marzo 2010;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 17 marzo 2010 trasmesso con nota prot. n. 183, e preso atto delle relative osservazioni;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di stabilire che i vincoli alle assunzioni previsti dalla legge finanziaria provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e ss.mm., applicati in via transitoria alle comunità per effetto ed ai sensi della deliberazione n. 477 del 5 marzo 2010, prendano a riferimento, nelle comunità il cui ambito territoriale coincida interamente con quello del comprensorio e nelle comunità di Alta Valsugana e Bernstol e della Vallagarina, la dotazione organica effettiva di personale trasferito dal comprensorio alla comunità all'atto del passaggio delle funzioni;
2. di dare atto che in via transitoria e fino a diversa disciplina introdotta con intesa trovano applicazione alle comunità di Alta Valsugana e Bernstol e della Vallagarina le disposizioni in materia di vincoli alle assunzioni di personale previste per i comuni dalla legge finanziaria provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e ss.mm;
3. di stabilire che le comunità costituite sul territorio del comprensorio Valle dell'Adige per le quali non vi è corrispondenza territoriale con il comprensorio di originaria appartenenza non potranno procedere ad assunzioni fino alla adozione del piano di riparto previsto dall'art. 42, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 per il trasferimento del personale del comprensorio di origine, piano che verrà adottato successivamente alla approvazione dei decreti di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 per tutte le predette comunità. Per tali comunità verranno adottate specifiche direttive.
4. di stabilire che la comunità costituita nel territorio dell'Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, non potrà procedere ad assunzioni fino al decreto di trasferimento delle funzioni alla medesima comunità ai sensi del citato articolo 8. Per detta comunità verranno adottate specifiche direttive.
5. di autorizzare, in deroga ai vincoli della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e ss.mm., le comunità che abbiano adottato la rispettiva dotazione organica ad assumere personale addetto all'esercizio delle competenze in materia urbanistica direttamente attribuite alle comunità di cui agli artt. 21 e ss. della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, prioritariamente mediante mobilità dagli altri enti del comparto Autonomie locali. In caso di richiesta di mobilità di personale dalla Provincia Autonoma di Trento, quest'ultima disporrà il passaggio nei ruoli della comunità, ovvero il comando o la messa a disposizione, previo avviso di mobilità interno;
6. di autorizzare le comunità a costituire nella rispettiva dotazione organica e coprire, in deroga ai vincoli previsti dalla legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, il posto di vicesegretario a tempo indeterminato, previa stipulazione di una convenzione con i comuni del territorio che vorranno aderirvi, che preveda l'obbligo da parte della segreteria della comunità di assicurare la temporanea copertura delle sedi segretarili dei comuni convenzionati in caso di assenza/vacanza breve (per periodi complessivamente non superiori a tre mesi) e di non più di due sedi contemporaneamente;

7. di dare atto che la adozione della dotazione organica delle comunità non pregiudica eventuali interventi sulle attuali dotazioni di personale dei comprensori (nei termini previsti dai contratti collettivi e dalla normativa di riferimento) che risultino non incompatibili con le dotazioni approvate;
8. di prorogare di un anno, fino al 23.10.2011, il periodo transitorio stabilito dall'allegato A della deliberazione n. 2559 del 23 ottobre 2009, nel quale è consentito alle comunità con sede vacante di chiederne la temporanea copertura con incarico di reggenza secondo le disposizioni dell'ordinamento regionale e provinciale.

MF